

## STUDIO ROVIDA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Mauro ROVIDA  
Dott. Francesca RAPETTI  
Dott. Luca GIACOMETTI  
Dott. Barbara MARINI  
Dott. Micaela MARINI  
Dott. Paolo PICCARDO

Telef.: +39 010 876.641 - Fax: +39 010 874.399

e mail: [segreteria@studiorovida.it](mailto:segreteria@studiorovida.it)



16128 GENOVA - Via Corsica 2/17-18

## STUDIO CIDDA GRONDONA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Luca Andrea CIDDA  
Dott. Pietro GRONDONA  
Dott. Davide FERRANDO

Telef.: +39 010 36.26.530 - Fax: +39 010 36.28.935

e mail: [studio@studiociddagrondona.com](mailto:studio@studiociddagrondona.com)

Genova 30 novembre 2012

Ai Signori Clienti

---

### Circolare n. 31/2012

**OGGETTO: Controllo della coerenza del reddito dichiarato - Software "Redditest" predisposto dall'Agenzia delle Entrate**

### INDICE

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| <b>1</b> | <b>Premessa</b> .....                                 | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Funzionamento del "Redditest"</b> .....            | <b>2</b> |
| 2.1      | <i>Famiglia</i> .....                                 | 3        |
| 2.2      | <i>Reddito</i> .....                                  | 3        |
| 2.3      | <i>Abitazione</i> .....                               | 4        |
| 2.4      | <i>Autovetture</i> .....                              | 4        |
| 2.5      | <i>Spese sostenute</i> .....                          | 4        |
| 2.6      | <i>Investimenti effettuati</i> .....                  | 4        |
| <b>3</b> | <b>Esempi di coerenza e/o incoerenza</b> .....        | <b>5</b> |
| <b>4</b> | <b>Adeguamento al risultato del "Redditest"</b> ..... | <b>6</b> |



## 1 PREMESSA

L'art. 38 del DPR 600/73, successivamente alle modifiche apportate dal DL 78/2010, stabilisce che il reddito complessivo delle persone fisiche può essere determinato in maniera "sintetica", quindi:

- prendendo come spunto il c.d. "**incremento patrimoniale**", cioè gli investimenti effettuati in un determinato anno;
- oppure tramite il c.d. "**redditometro**", che consiste in uno strumento presuntivo in applicazione del quale si risale al reddito del contribuente in base al suo tenore di vita.

Entrambi gli strumenti presuppongono che tra reddito dichiarato ed accertato sussista uno **scostamento del 20%**, anche per una sola annualità.

Nel caso degli "incrementi patrimoniali" effettuati a partire dall'anno 2009, si presume che il contribuente debba dichiarare una cifra **almeno pari all'entità degli investimenti**. Perciò, se egli, per ipotesi, avesse acquistato un immobile pagando 100.000,00 euro al netto dei mutui e un'auto pagando 25.000,00 euro, avrebbe dovuto dichiarare almeno 125.000,00 euro.

Se così non fosse, l'Agenzia delle Entrate potrà richiedere le maggiori imposte non versate, a meno che il contribuente non sia in grado di dimostrare che le risorse per l'investimento derivano, tra l'altro, dal possesso di redditi soggetti a ritenuta alla fonte, come gli interessi, o da denaro prestato dai familiari, esibendo sempre idonea documentazione.

Invece, nel caso del "redditometro", l'art. 38 del DPR 600/73 prevede che dovranno essere emanati appositi decreti strumentali alla "**trasformazione**" in **reddito del tenore di vita** del contribuente. Esemplicando, sulla base delle spese sostenute a vario titolo (utenze domestiche, viaggi, gioielli, ecc.) nonché del possesso di determinati beni (immobili, aeromobili, autovetture), viene imputato un reddito presunto.

I decreti attuativi, comunque, dovranno tenere in debita considerazione il **nucleo familiare** del contribuente nonché l'**ambito territoriale** di appartenenza.

Per gli accertamenti relativi fino all'anno 2008, invece, trova ancora applicazione il "vecchio" art. 38 del DPR 600/73, per cui:

- gli investimenti si presumono effettuati con redditi conseguiti, per quote costanti, nell'anno di effettuazione della spesa e nei quattro precedenti;
- per la quantificazione "redditometrica" dell'imponibile, si osserva quanto è contenuto nel DM 10.9.92 (in tale decreto sono indicate le modalità con le quali il possesso di determinati beni viene tramutato in reddito presunto).

## 2 FUNZIONAMENTO DEL "REDDITEST"

Nonostante non siano ancora stati approvati i decreti di attuazione del c.d. "nuovo redditometro", l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito internet ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)) un *software* denominato "Redditest", mediante



il quale è possibile verificare se quanto è stato **dichiarato relativamente all'anno 2011** è **coerente** con lo stile di vita tenuto.

Il *software* è scaricabile gratuitamente se si dispone del programma "Java" (anch'esso scaricabile senza costi).

È bene rilevare subito che, ai fini della verifica della situazione di congruità, il contribuente non deve inserire alcun dato personale, in quanto è possibile utilizzare un nome di fantasia: ciò significa che i dati indicati nel "Redditest" **non sono acquisiti** dall'Agenzia delle Entrate.

Il "Redditest", infatti, è uno strumento che intende **favorire l'adeguamento spontaneo** del contribuente, e non è in alcun modo una forma di accertamento o di controllo fiscale. Di conseguenza, il fatto di avvalersi o meno del "Redditest" è lasciato alla **piena discrezionalità** del contribuente.

Al termine della compilazione, il test restituisce due semplici alternative:

- luce verde, se la stima risulta **coerente**, ovvero i dati inseriti sono compatibili con quanto si aspetta il Fisco;
- luce rossa, se la stima risulta **incoerente**, ovvero il reddito dichiarato non è coerente con i dati forniti.

### ***Risposte a domande frequenti***

L'Agenzia delle Entrate, per facilitare la compilazione dei campi del *software*, ha pubblicato sul proprio sito internet una serie di domande e risposte (FAQ).

## **2.1 FAMIGLIA**

Il "redditometro" ha come punto di riferimento non il contribuente singolo, ma il suo **nucleo familiare**; infatti, nella pagina iniziale del *software* bisogna indicare a quale categoria si appartiene: contribuente singolo, coppia con figli, eccetera.

Il concetto di famiglia rilevante non è quello giuridico, ma quello **reale**; il che significa, ad esempio, che si rientra nella "coppia con figli" se due soggetti convivono con i figli di lei, nonostante non sia stato contratto matrimonio e i figli siano, ad esempio, stati concepiti con il precedente marito.

## **2.2 REDDITO**

Bisogna indicare il **reddito lordo complessivo** di tutti i componenti il nucleo familiare (quindi, se si tratta di una coppia con figli ove entrambi i coniugi lavorano, è necessario sommare il reddito lordo della moglie e del marito).

Ove il contribuente non sia un soggetto tenuto alla compilazione della dichiarazione dei redditi, i dati da indicare sono reperibili dal Modello CUD.

Se si possiedono redditi esenti, esclusi, e/o soggetti a imposizione alla fonte a titolo definitivo, è necessario indicarli. Potrebbe essere il caso del contribuente che percepisce interessi attivi, i quali non confluiscono nella dichiarazione dei redditi essendo già soggetti a tassazione definitiva nel momento in cui sono erogati.



### 2.3 ABITAZIONE

Gli immobili rilevano tanto nel caso in cui il contribuente sia **proprietario** o titolare di altro diritto reale (ad esempio, usufrutto), quanto nell'ipotesi in cui sia titolare di un **contratto di locazione**.

In quest'ultima fattispecie, è necessario indicare il totale dei canoni pagati.

Come regola generale, vanno quindi segnalati gli immobili per i quali si è titolari di un diritto reale o, comunque, se ne sostengono le spese di mantenimento, e ciò, a contrario, comporta che non debbano essere indicate le case concesse in affitto oppure ove risieda un parente che vi ha trasferito la residenza.

### 2.4 AUTOVETTURE

Le autovetture devono essere indicate in base ai **kilowatt**.

Se l'autovettura è ad **"uso promiscuo"** (utilizzata sia a fini personali che inerenti all'attività imprenditoriale e/o professionale, come nel caso dell'agente di commercio), bisogna indicare solo la parte non riferibile al reddito d'impresa o professionale.

Il punto necessiterebbe di chiarimenti ufficiali: in attesa di ciò, si può supporre che, nella parte relativa alle spese sostenute per l'auto, si debba inserire solo la quota parte di spesa che non è possibile dedurre dal reddito d'impresa o dal reddito professionale.

### 2.5 SPESE SOSTENUTE

Il "Redditest" prevede varie aree di spesa da compilare, ovvero:

- le spese sostenute per l'**abitazione** (utenze domestiche, arredamento);
- le spese sostenute per l'**autovettura** (assicurazione, canoni di *leasing*);
- le spese per **assicurazioni e contributi** (assicurazioni sulla vita, contributi obbligatori come, ad esempio, quelli versati dai lavoratori autonomi);
- le spese per l'**istruzione** (rette pagate per scuole private e pubbliche, *master* universitari, scuole di lingue all'estero);
- le spese sostenute per il **tempo libero** e la **cura della persona** (abbonamenti sportivi, *pay tv*, giochi *on line*, vacanze, centri di benessere);
- le **spese "varie"** (spese mediche, assegni periodici all'*ex* coniuge, apparecchiature elettro-niche, gioielli e preziosi).

Si precisa che, nel campo "spese per assicurazioni e contributi", non vanno indicati i contributi versati dal datore di lavoro a carico del lavoratore dipendente.

### 2.6 INVESTIMENTI EFFETTUATI

Il contribuente deve inserire gli investimenti **effettuati negli anni 2011, 2010 e 2009**, specificando quelli effettuati per l'acquisto di terreni edificabili, azioni e imbarcazioni.



Lo stesso va fatto per i **disinvestimenti**.

Non è ancora chiaro il motivo per cui debbano essere indicati gli investimenti anche del 2010 e del 2009, visto che il “Redditest”, allo stato attuale, è tarato sul solo 2011.

### 3 ESEMPI DI COERENZA E/O INCOERENZA

I risultati del “Redditest” destano talvolta perplessità, poiché a situazioni a prima vista simili possono corrispondere esiti diversi del test.

Oltre a ciò, le spese non hanno tutte lo stesso “peso”, e tale diversificazione non appare sempre giustificabile sotto il profilo logico.

Tanto premesso, si supponga che una persona singola abitante a Genova, con un’età compresa tra i 35 e i 64, anni abbia un reddito lordo di 30.000,00 euro l’anno, che viva in una casa di proprietà di 80 metri quadri categoria catastale A2 e che possieda un’auto della potenza di 55 kw.

Egli, globalmente, spende 18.200,00 euro l’anno (1.000,00 di utenze domestiche, 1.000,00 per l’auto, 1.500,00 per corsi scolastici all’estero, 4.500,00 per scuole pubbliche/private, 200,00 per la *pay tv*, 2.500,00 per vacanze, 2.000,00 per spese mediche, 3.000,00 per restituzione prestiti, 2.500,00 per elettronica).

Il contribuente, in tal caso, è incoerente, e il menzionato dato potrebbe anche essere condiviso: 30.000,00 euro di reddito lordo corrispondono, grossomodo, a 22.500,00 euro netti, per cui, sottraendo a tale cifra i 18.200,00 euro di spesa, rimangono 4.300,00 euro che, “spalmati” su 12 mesi, fanno poco più di 350,00 euro al mese. Considerato che il “Redditest” non prende in considerazione, in particolare, le spese per il vitto, l’abbigliamento e i carburanti, appare difficile che si possa sopravvivere con una cifra mensile residua così bassa.

Se, però, il medesimo contribuente, quindi con lo stesso reddito, non paga 4.500,00 euro per scuole pubbliche/private ma decide con tale importo di acquistare un gioiello, la situazione diviene di coerenza.

La menzionata discordanza non ha una giustificazione logica, in quanto, a prescindere dalla tipologia di spesa che il contribuente ritiene di sostenere, 350,00 euro al mese rimangono pochi per vivere.

Inoltre, sul piano dell’importanza della spesa è difficile giustificare come si possa ritenere più importante l’acquisto di un gioiello rispetto all’iscrizione a corsi ad esempio *post* universitari.

Premesso ciò, se il contribuente di cui sopra, che sarebbe incoerente se spendesse i 4.500,00 euro in scuole pubbliche/private, risiedesse non a Genova bensì ad Aquilonia (AV) oppure a Erice (TP), sarebbe coerente.

Tale differenza trova giustificazione nel fatto che, in Campania e in Sicilia, di norma il costo della vita è più basso rispetto alla Liguria.

Un’ulteriore perplessità concerne il valore che il *software* attribuisce ai metri quadri dell’abitazione.

Rimanendo nell’ambito dell’esempio riportato, si nota che il contribuente (che, come visto, sarebbe coerente se spendesse i 4.500,00 euro per l’acquisto di un gioiello) è



coerente solo se possiede un'abitazione sino a 280 metri quadri, in quanto se questa fosse di 281 metri quadri scatterebbe l'incoerenza.

| CONTRIBUENTE                   | BENI POSSEDUTI  | SPESE                           | REDDITO LORDO | "REDDITEST" |
|--------------------------------|---|---------------------------------|---------------|-------------|
| Persona fisica sola 35-64 anni | Casa categoria A2 di proprietà di 80 mq a Genova e auto 55 kw         | 18.200,00 euro a vario titolo*  | 30.000,00     | Incoerente  |
|                                |   | 18.200,00 euro a vario titolo** | 30.000,00     | Coerente    |
| Persona fisica sola 35-64 anni | Casa categoria A2 di proprietà di 280 mq a Genova e auto 55 kw        | 18.200,00 euro a vario titolo** | 30.000,00     | Coerente    |
| Persona fisica sola 35-64 anni | Casa categoria A2 di proprietà di 281 mq a Genova e auto 55 kw        | 18.200,00 euro a vario titolo** | 30.000,00     | Incoerente  |
| Persona fisica sola 35-64 anni | Casa categoria A2 di proprietà di 80 mq a Aquilonia (AV) e auto 55 kw | 18.200,00 euro a vario titolo*  | 30.000,00     | Coerente    |
| Persona fisica sola 35-64 anni | Casa categoria A2 di proprietà di 80 mq a Erice (TP) e auto 55 kw     | 18.200,00 euro a vario titolo*  | 30.000,00     | Coerente    |

\* 1.000,00 di utenze domestiche, 1.000,00 per l'auto, 1.500,00 per corsi scolastici all'estero, 4.500,00 per scuole pubbliche/private, 200,00 per la *pay tv*, 2.500,00 per vacanze, 2.000,00 per spese mediche, 3.000,00 per restituzione prestiti, 2.500,00 per elettronica.

\*\* 1.000,00 di utenze domestiche, 1.000,00 per l'auto, 1.500,00 per corsi scolastici all'estero, 4.500,00 per gioielli, 200,00 per la *pay tv*, 2.500,00 per vacanze, 2.000,00 per spese mediche, 3.000,00 per restituzione prestiti, 2.500,00 per elettronica.

#### 4 ADEGUAMENTO AL RISULTATO DEL "REDDITEST"

Il contribuente **non** è in alcun modo **obbligato ad adeguarsi** ai risultati del "Redditest": ciò significa che se egli ha una situazione di incoerenza e presenta la dichiarazione dei redditi senza adeguarsi, per questo motivo non sono previste sanzioni amministrative o di altro tipo.



Va però evidenziato che il calcolo presuntivo del c.d. “redditometro”, che sarà reso noto solo con l’approvazione dei decreti attuativi del “nuovo” art. 38 del DPR 600/73, sarà presumibilmente strutturato in maniera simile al “Redditest”.

Quindi, il contribuente potrebbe anche adeguare la propria dichiarazione dei redditi, al fine di risultare coerente con il “Redditest” e, di conseguenza, essere “al riparo” da futuri accertamenti fondati sul c.d. “redditometro”.

Occorre però effettuare due precisazioni sull’opportunità del menzionato adeguamento.

In primo luogo, ora il *software* è predisposto per il solo anno 2011, la cui dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata entro lo scorso 1.10.2012. Quindi, l’adeguamento è possibile solo mediante il ravvedimento operoso, e ciò significa che il contribuente, entro il 30.9.2013, dovrebbe:

- presentare una dichiarazione integrativa per correggere i dati che hanno comportato un minor debito d’imposta o un maggior credito;
- versare le maggiori imposte;
- versare gli interessi legali;
- versare le sanzioni da infedele dichiarazione ridotte a un ottavo del minimo, quindi del 12,5% (le sanzioni da infedele dichiarazione vanno dal 100% al 200% dell’imposta evasa).

Inoltre, la coerenza con il “Redditest” non costituisce un certificato di “fedeltà fiscale” del contribuente, che ben potrebbe essere sottoposto a controllo per diversi aspetti, relativi alle singole tipologie di reddito che ha dichiarato (si pensi al caso dell’imprenditore individuale, che potrebbe essere accertato sulla base di segnalazioni provenienti da uffici finanziari relative a irregolarità commesse nella fatturazione delle operazioni commerciali).

Prima di provvedere all’effettuazione del ravvedimento operoso, pertanto, appare prudente attendere i decreti attuativi del “redditometro”, onde appurare se la struttura del “Redditest” sarà confermata, o se vi saranno modifiche, fermo restando, nel caso in cui il contribuente intenda adeguarsi, il termine per il ravvedimento operoso, coincidente con il 30.9.2013.

Le perplessità prima manifestate in ordine a vari aspetti del “Redditest” potrebbero infatti indurre l’Agenzia delle Entrate a modificare alcuni aspetti del *software*.

Distinti saluti

Studio Roviida

Studio Cidda Grondona